

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni,
con rete stradale, nel Comune di Arosio

(del 17 gennaio 1958)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Le pratiche relative al R.T. di Arosio risalgono già al lontano 1930. Si prospettava allora l'esecuzione simultanea del raggruppamento nei Comuni di Cademario - Arosio - Cimo e Bosco Luganese per poter eseguire la nuova strada circolare congiungente Cademario con Arosio ed includere nel comprensorio di raggruppamento tutti i Comuni interessati.

Il 13 novembre 1930 il Consiglio di Stato presumeva la pubblica utilità dell'opera — previamente sottoposta per esame, sopralluogo, al compianto capo dell'Ufficio federale delle bonifiche ing. Strüby — e l'8 settembre 1931 ne riconosceva la pubblica utilità ordinando l'esposizione del progetto nelle Cancellerie dei Comuni interessati.

Il timore di dover contribuire con una spesa eccessiva alla costruzione della strada progettata, induceva i Comuni di Bosco e di Cimo a contestare la pubblica utilità dell'opera.

Il 14 gennaio 1935 il Gran Consiglio deliberava sui ricorsi decidendo di escludere il Comune di Cimo dal consorzio e di limitare la inclusione di Bosco Luganese alla parte a monte della costruenda strada Cademario - Arosio per rendere possibile il raggruppamento di quei terreni che pur essendo situati in territorio di Bosco appartengono a proprietari di Arosio.

Premesso quanto sopra il Gran Consiglio confermava la pubblica utilità del raggruppamento prospettato.

Concluse così le pratiche preliminari il raggruppamento sembrava avviarsi su buona strada, senonchè sopraggiungeva, nel 1936, la crisi economica mondiale con le sue deprecabili ripercussioni anche nel nostro Paese, che portavano ai programmi di economia ed alla decurtazione dei sussidi federali per i raggruppamenti, dal 50 al 37 ½ %.

Con le seconde rivendicazioni ticinesi il Governo cantonale otteneva, nel 1942, il ripristino dei sussidi concessi con le decisioni sulle prime rivendicazioni e questo permetteva di rimettere l'opera in cammino. Il 25 gennaio 1943 il Gran Consiglio sussidiava il progetto, il cui preventivo ammontava a Fr. 790.000,— per un comprensorio di 400 ettari (di cui 250 su Cademario e Bosco e 150 su Arosio), con il 30 %, pari a Fr. 237.000,—.

Questa decisione, sollevava sorprendentemente l'opposizione di Cademario ed Arosio; diciamo sorprendentemente perchè le due assemblee comunali — quella di Cademario nel 1930 e quella di Arosio nel 1933 — si erano pronunciate per il raggruppamento. Con tutta evidenza gli anni trascorsi di poi avevano fatto mutare le idee.

Il 25 gennaio 1944 il Gran Consiglio decideva di non entrare nel merito dei nuovi ricorsi «essendosi per ben tre volte occupato del problema, dopo averne attentamente esaminata la sua portata ed importanza».

Decisi ad opporsi fino all'ultimo i due Comuni ricorrevano al Tribunale federale; l'Alta Corte il 12 maggio 1944 dichiarava però irricevibili i ricorsi.

Pratiche preliminari, crisi economica, opposizioni, rigetto di ricorsi tutto ciò aveva fatto perder tanto tempo ma non aveva certo risolto il problema della strada Cademario - Arosio, nè soprattutto quello del raggruppamento dei terreni del secondo Comune, operazione questa che per l'intenso frazionamento dei fondi (38 particelle per proprietario), non poteva essere a lungo remorata; così se da un lato l'Autorità cantonale, vista la presa di posizione dei Comuni, riteneva opportuno sospendere le pratiche del progettato raggruppamento, dall'altro, con il passar degli anni, ad Arosio andava formandosi nuovamente una corrente favorevole alla sistemazione fondiaria. Nel 1952 l'assemblea dei proprietari nominava un Comitato promotore il quale, con petizione del 27 settembre 1952, chiedeva al Consiglio di Stato di riprendere le pratiche per l'esecuzione del raggruppamento ad Arosio.

Si trattava ora, per gli Uffici cantonali e federali preposti alla materia, di decidere se il raggruppamento prospettato primitivamente per i tre Comuni di Cademario - Bosco ed Arosio poteva venir eseguito limitatamente a quest'ultimo Comune.

Dopo esame della situazione in luogo si decise affermativamente per la considerazione che i fondi sono eccessivamente frazionati, che i proprietari dimostrano un vivo interesse per l'agricoltura e che essi insistono per la com-massazione e la costruzione della modesta rete stradale per poter lavorare più razionalmente e diminuire le spese di produzione.

Nel progetto è inclusa la tratta che interessa i terreni coltivati di Arosio della strada di collegamento con Cademario, ritenuto che la seconda tratta verrà eseguita con il R.T. di quest'ultimo Comune, che il Municipio sta già prospettando.

Dello stesso parere, cioè dell'opportunità di eseguire il raggruppamento su Arosio, si è pronunciata anche la Commissione della Gestione del Gran Consiglio durante una visita esperita il 10 ottobre 1950 ad Arosio.

Il nuovo progetto, riveduto secondo le indicazioni date a seguito dell'esame in luogo da parte dell'Ufficio bonifiche e catasto e dal capo dell'Ufficio federale delle bonifiche, è stato esposto pubblicamente a sensi di legge, come progetto di massima, agli effetti della pubblica utilità. Il Consiglio di Stato ha in effetto ritenuto opportuno di riprendere la procedura di legge ab initio, visto che dal precedente sussidiamento del Gran Consiglio sono trascorsi 15 anni.

Durante l'esposizione nessun ricorso è stato inoltrato contro la pubblica utilità.

Per altro il progetto consta :

	<i>Preventivo</i>
a) della strada principale per Cademario (tratta sui coltivati di Arosio) lunghezza m. 614, larghezza m. 3.40	Fr. 76.000,—
b) di un tronco di strada nell'abitato per correggere l'esistente accesso fra la parte bassa e la parte alta	» 29.000,—
c) di una strada verso la parte alta della campagna che servirà anche di accesso alla vasta zona forestale della Val Barberina e che per questa ragione verrà costruita con una larghezza di m. 3.00 (lunghezza m. 780)	» 67.000,—
d) di una rete di stradicciuole secondarie, tipo jeep, larghe metri 2.50, 2.20 e 2.00 per una lunghezza totale di m. 11.569, per il servizio dei campi e prati	» 273.000,—
e) di una rete di sentieri	» 10.000,—
f) del raggruppamento propriamente detto	» 75.000,—
g) spese di progetto, direzione lavori, assistenza	» 35.080,—
h) imprevisti generali	» 44.920,—

Preventivo totale di spesa Fr. 610.000,—

Ripartita sui 150 ettari del comprensorio la spesa risulta di Fr. 4.000,— ca. all'ettaro e può apparire elevata. Si deve però considerare che le due opere a lett. a) e b) richiedono da sole 120.000,— franchi e che le tormentate topografia del terreno ha reso necessario uno sviluppo superiore al normale della rete stradale.

Osserviamo abbondanzialmente che la rete stradale presentata nel primo progetto avrebbe fatto salire la spesa a oltre 800.000,— franchi. Essa è stata ridotta dopo i sopralluoghi dei rappresentanti degli Uffici cantonali e federali.

Il nuovo riparto prevede una riduzione dei fondi massiccia, da 3000 a 300 particelle, per cui la superficie media delle particelle salirà da 500 a 5000 mq.

Per ulteriori informazioni tecniche e generali, Vi rinviemo alla ben elaborata relazione tecnica del progettista ing. Andreotti.

Il progetto è stato approvato dall'Ufficio federale delle bonifiche il 17 settembre 1956 con l'assicurazione che, una volta ottenuto il sussidiamento cantonale, l'Ufficio farà la proposta per lo stanziamento del sussidio federale del 50 %.

Vi proponiamo pertanto di approvare il progetto e di metterlo al beneficio di un sussidio cantonale del 35 % cioè il massimo previsto dalla legge sul raggruppamento del 13 dicembre 1949.

Tanto il consorzio dei proprietari (costituito l'11 febbraio 1955), quanto il Municipio ed il Patriziato hanno fatto presente la situazione precaria del Comune che si trova già a dover sopportare una spesa di Fr. 300.000,— per la fognatura e l'acquedotto.

E' il Patriziato che ne assume l'onere perchè il Comune non ne ha la possibilità (gettito fiscale ca. Fr. 15.000,—, tasso comunale 150 %). Il Patriziato dovrà contrarre un debito di Fr. 100.000,—.

Ci sembra quindi giustificato di assegnare il sussidio cantonale nella misura massima prevista considerato anche il fatto che nel progetto è inclusa la prima tratta della strada intercomunale per Cademario.

Ciò premesso, vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Celio

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo di dettaglio
e il sussidiamento delle opere di raggruppamento dei terreni
nel Comune di Arosio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 17 gennaio 1958 n. 732 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto e preventivo di dettaglio delle opere di raggruppamento dei terreni con rete stradale nel Comune di Arosio, sono approvati.

Art. 2. — E' concesso a favore di dette opere un sussidio cantonale del 30 % in contanti sulle spese effettive debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 35 % di Fr. 610.000,— ossia al massimo Fr. 213.500,—.

Art. 3. — Per tale somma di sussidio si usufruirà del credito stanziato con il decreto legislativo 25 gennaio 1943 per il raggruppamento dei terreni nei Comuni di Arosio - Cademario con parte di Bosco Luganese.

Art. 4. — Il capitolato di appalto ed i moduli delle offerte, come pure la delibera dei lavori fatta dalla delegazione consortile dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del dicastero suddetto.

Art. 5. — Il Consorzio, accettando il sussidio, si obbliga alla successiva e continua buona manutenzione delle opere eseguite e sussidiate.

Art. 6. — I terreni raggruppati e bonificati posti entro il comprensorio consortile dovranno essere coltivati e sfruttati in modo razionale. Questi terreni o parti rilevanti degli stessi non potranno essere sottratti all'uso agricolo senza il consenso dello Stato.

Art. 7. — Lo Stato può chiedere il rimborso del sussidio cantonale e di quello federale quando:

- a) i terreni raggruppati o bonificati e le costruzioni rurali sono sottratti alla loro destinazione agricola prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantionali e federali;
- b) quando lo sfruttamento dei terreni raggruppati o bonificati e la manutenzione delle opere sono trascurati.

L'obbligo di rimborso dei sussidi da parte del Consorzio sarà annotato a registro fondiario a cura dell'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto.

Art. 8. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e avrà effetto solo con lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali e per l'importo di spesa che dalle medesime sarà ammesso.